

del 27 luglio 2024



Prende corpo l'articolato per rinnovo contrattuale di 100 euro netti di aumento a partire dalla qualifica di base. Aperto il confronto anche sulla parte normativa per le tutele e la valorizzazione della specificità.

Il giorno 24 luglio 2024, il Siulp e il Siap hanno incontrato nuovamente, a palazzo Vidoni, i rappresentanti tecnici del governo per continuare ad individuare la migliore ripartizione delle risorse destinate per il rinnovo del contratto di lavoro, a favore del personale dei Comparti Sicurezza e Difesa riferito al triennio 2022/2024.

Un forte momento di confronto collegato alla bozza contrattuale presentata che, oltre a determinare le percentuali di allocazione delle risorse economiche rese disponibili dal Governo, per esempio la **somma di 166,28 lordo di aumento della sola parte fissa per un Assistente Capo Coordinatore e di 141,06 euro per un agente**, somma composta dall'aumento del valore parametrico e della indennità pensionabile, ha individuato in modo iniziale delle piccole modifiche normative.

Con riferimento alle priorità collegate all'area dei diritti e all'individuazione delle voci accessorie, e quindi ai costi connessi, che andremo a discutere nei prossimi incontri, possiamo indicare che tra la parte fissa, l'indennità pensionabile e la rivalutazione dello straordinario, quest'ultima voce aggiunge, infatti, 29,42 euro di aumento medio mensile accessorio con il residuo includente la rivalutazione dello straordinario, si determina per un agente una somma prossima ai 100 euro netti. Cifra che dovrà essere poi messa in collegamento, a regime, con l'insieme del valore contenuto all'interno di una busta paga.

Ecco perché, pur se in una fase intermedia delle trattative, rilevando la necessità anche della rivalutazione delle indennità, come dal SIULP e SIAP richiesto, avendo unicamente i soldi della **"specificità"** destinati all'intero Comparto Sicurezza e difesa, pari a 32 milioni per il 2024, 32 milioni per il 2025 e che diventano 42 per il 2026, **abbiamo ribadito che le stesse risultano assolutamente insufficienti e necessitano di un ulteriore stanziamento.**

Perché è con la specificità che si dimostra la vicinanza politica e non solo con un rinnovo contrattuale, atteso che il valore IPCA è riconosciuto in modo uguale a tutti i lavoratori all'intero pubblico impiego

Le scriventi sigle, quindi, hanno chiesto nuovi stanziamenti in generale anche per sanare la gravissima perdita del potere d'acquisto, suggerendo alla parte tecnica di comunicare la necessità di un incontro politico con il Governo, nel suo massimo rappresentante, per individuare alcune misure considerate necessarie, tra le quali **l'individuazione del percorso normativo per innalzare lo scaglione Irpef in modo da far rientrare una platea di colleghi nel cuneo fiscale. Elevando, ad esempio, gli attuali 28 mila euro, dove l'aliquota Irpef scatta al 35 per cento, a 30 mila.**

Dalla disamina odierna, pur con apprezzabili passi in avanti sotto il profilo economico, come contenuto nella tabella proposta, ma non ritenuta ancora sufficiente, si ritiene possibile l'appostamento di un'ulteriore piccola percentuale, almeno sull'indennità pensionabile, salvaguardando però le risorse da dover destinare sia al rafforzamento dell'area dei diritti sia per gli accessori. In tale ambito resta, ad esempio, il nodo dello straordinario che, rispetto alle nostre richieste e alle indicazioni pronunciate dal Governo, oggi si registra solo l'aumento di circa un euro, con una spesa pari a 97 milioni di euro circa, che è ben lontano dalla rivalutazione richiesta, atteso che, al netto nelle tasche dei poliziotti arriveranno circa 30 centesimi.

Nel corso della riunione è stato ribadito, nuovamente, la necessità immediata di riconvocazione del tavolo per la stipula del **primo contratto della dirigenza**, con tabelle che indichino l'esatto ammontare delle somme disponibili, e il contestuale parallelo **apertura del tavolo concernente la previdenza dedicata** con la piena applicazione dei principi equo ordinativi in termini di coefficienti di trasformazione.

È stato chiesto, ancora, la **revisione del modello delle relazioni sindacali**, superando l'attuale impostazione caratterizzata dal fatto che uno delle due parti in causa, l'Amministrazione, è anche colei che decide chi ha ragione nella contesa riguardante l'applicazione delle norme e dell'Accordo Nazionale Quadro. Riteniamo che, in base al Decreto Legislativo 195/1995 è necessario ribadire che è la **Funzione Pubblica l'arbitro per la risoluzione dei conflitti e non invece le atipiche risposte dell'Amministrazione**. Relazioni sindacali tra altro gerarchicamente incardinate e prive di un reale potere risolutivo, nonostante l'impegno degli addetti all'ufficio preposto.

Sono state chieste, altresì, le piene libertà sindacali e il riconoscimento di una indennità per remunerare la responsabilità dell'autorità di PS. Così come l'introduzione di una norma che definisca l'orario massimo di lavoro, soprattutto in particolari condizioni d'impiego. Nel corso del lungo e articolato intervento del Siulp e del Siap, sono state poste altre questioni prioritarie quali un nuovo correttivo al riordino che disciplini in modo migliore, anche solo nell'ambito degli stanziamenti già previsti, le procedure per l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti, degli Ispettori e dei Commissari.

Intervento, il correttivo, necessario alla funzionalità del sistema e per la salvaguardia delle retribuzioni e della previdenza che, oggi, è possibile solo riempiendo i ruoli intermedi attraverso una veloce, dinamica e professionale progressione di carriera, con auspicati interventi economici a sostegno di alcuni importantissimi settori, in particolari quali quelli che espletano servizi di Ordine e Sicurezza pubblica oppure di Polizia Giudiziaria. Con l'individuazione anche di indennità economiche.

Nell'ambito di alcune questioni è stato posto anche l'accento sull'applicazione dell'articolo 30 del precedente contratto contenuto nel d.P.R. 57/2022 chiedendo, altresì, che il sistema NoiPA sia adottato da tutto il Comparto. Qualora non accadesse la Polizia di Stato dovrebbe abbandonare l'attuale strada e ripristinare il precedente sistema Cenaps.

Ecco la **necessità di riscrivere una nuova Polizia e un nuovo sistema di regole concertative, negoziali e contrattuali** capaci di rispondere sia retributivamente alle aspettative delle famiglie dei poliziotti, garantendo una maggiore sicurezza nell'ambito di un ampliamento del numero organico degli ufficiali di Polizia Giudiziaria, sia assicurando il **doveroso rispetto dei rappresentanti sindacali**, i quali devono essere considerati paritari, per le diverse articolazioni, del pari vertice dell'Amministrazione. E su questi aspetti non dovranno esserci più fraintendimenti. A tutti i livelli.

Attendiamo la nuova convocazione per entrare nello specifico della parte normativa.

Abrogazione dell'abuso d'ufficio e introduzione del delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili

L'abrogazione dell'abuso d'ufficio è legge.

L'abuso d'ufficio fino a ieri era un reato contro la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 323 del codice penale.

I delitti contro la pubblica amministrazione sono disciplinati dal Libro II, Titolo II, del codice penale. Gli articoli da 314 a 360, infatti, puniscono tutti quei comportamenti che, in diversi modi, ledono il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Il reato poteva essere commesso quando un pubblico ufficiale, ad esempio il Sindaco di un Comune, provocava ad altri un danno patrimoniale ingiusto o un vantaggio ingiusto a suo favore. Per la realizzazione del reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio dovevano ottenere l'ingiusto vantaggio o provocare ad altri un ingiusto danno nello svolgimento delle funzioni istituzionali e violando la legge.

L'articolo 323, infatti, stabiliva che: «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».

Per arrivare alla formulazione riportata, l'articolo era stato modificato più volte. Da sempre, infatti, tale reato è stato difficile da applicare a causa dei suoi confini poco definiti e, per questo, diversi Governi hanno provato a disciplinarne in modo più preciso i limiti.

Il primo Governo a intervenire fu il Governo Andreotti nel 1990.

Tutte le riforme che si sono susseguite nel corso degli anni e delle diverse legislature hanno avuto l'intento di indicare confini precisi del reato in esame, per tracciare una strada da seguire per i giudici.

L'ultima riforma risale al 2020, quando il Governo Conte ha limitato l'applicazione dell'art. 323 ai soli casi di violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

Tuttavia, da un lato nessuna riforma si è dimostrata in grado di soddisfare l'esigenza di individuare confini precisi al delitto di abuso d'ufficio, dall'altro la necessità di ridurre il carico sul sistema giudiziario penale, obiettivo della Riforma Cartabia e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), unitamente al fatto che molti pubblici ufficiali (in particolare amministratori locali) hanno sottolineato negli anni che l'esistenza dell'articolo 323 ha provocato una prudenza eccessiva per il timore di essere coinvolti in procedimenti civili o penali, sarebbero, secondo la tesi governativa, alla base dell'abrogazione.

Tuttavia, come ogni riforma che si rispetti, parte della dottrina, non ha mancato di sottolineare che, con l'abrogazione del reato, viene a mancare un decisivo freno inibitorio rispetto alle deviazioni dei funzionari pubblici, trattandosi di una norma che tutelava i cittadini dagli abusi del potere, da quelli del vigile urbano che aspetta il condomino con cui ha litigato per contravvenzionarlo, a quelli del sindaco o degli amministratori – anche magistrati – che aiutano gli amici e gli amici degli amici o colpiscono i nemici.

Inoltre, la Commissione Europea, poco più di un anno fa, ha presentato un progetto di direttiva anticorruzione che prevede la conservazione di reati specifici per punire atti illeciti dei funzionari pubblici. Un quadro normativo che sembra non collimare con la nuova rotta italiana.

Invero, per evitare un vuoto normativo, il Governo ha introdotto il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili, disciplinato dall'articolo 314 bis del Codice penale, che prevede pene da sei mesi a tre anni per pubblici ufficiali che destinano denaro o beni mobili ad usi diversi da quelli previsti dalla legge, procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno.

Nel contempo, sono state apportate modifiche anche al delitto di traffico di influenze illecite, con l'innalzamento del minimo edittale della pena da un anno a un anno e sei mesi.

Una volta valorizzato, non è possibile neutralizzare il riscatto della laurea

Può accadere che il riscatto della laurea, una volta effettuato, sortisca l'effetto del raggiungimento di requisiti pensionistici meno favorevoli. In tal caso non può essere neutralizzato. Il principio è espresso dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione.

Lo Corte costituzionale con la sentenza 112/2024 ha affermato che non è possibile richiedere la neutralizzazione dei contributivi valorizzati attraverso il riscatto della laurea, dichiarando illegittima la richiesta di cancellazione finalizzata al raggiungimento requisiti pensionistici maggiormente favorevoli.

Anche per la Corte di Cassazione, l'esercizio della facoltà di riscatto della laurea può non andare incontro ai concreti interessi del riscattante anche in un momento in futuro.

Nel caso pervenuto alla sua cognizione, il risultato ottenuto dal lavoratore attraverso il riscatto era risultato meno favorevole rispetto a quello atteso. Un effetto che tuttavia, secondo i giudici, non può essere cancellato dopo il riscatto poiché questo, di per sé, non è un beneficio sempre e comunque a favore del dipendente.

Invero, la facoltà di riscatto riguarda solo l'incremento dell'anzianità contributiva (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 settembre 2007, n. 20378).

L'estrazione di copia degli atti può essere negata per esigenze di lotta alla criminalità

L'estrazione di copia di un atto amministrativo può essere negata quando ricorrono primarie esigenze pubbliche che riguardano la salvaguardia della sicurezza dello Stato e della comunità nazionale, il principio è stato enunciato dal Tar di Palermo con la sentenza n. 1616/2024 che ha negato il rilascio di copia delle piante e dotazioni organiche dell'Arma dei Carabinieri respingendo la richiesta di un carabiniere che riteneva di essere stato illegittimamente trasferito ad altra sede in ragione di una asserita criticità organica della sede.

Secondo il Tribunale siciliano, il diritto d'accesso può essere negato, non solo in virtù della tutela della riservatezza di privati eventualmente coinvolti nei provvedimenti, ma anche del diritto alla riservatezza, o persino al "segreto", in presenza di interessi di soggetti pubblici, quando il riserbo sia collegato alla prevenzione e repressione della criminalità.

Occorre, tuttavia inquadrare il caso nel contesto normativo.

La Legge 241/90 ha sottratto all'accesso determinati documenti, individuando determinate categorie di documenti che sono sottratte alla divulgazione. In particolare, ai sensi della Legge n.241/1990, il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. In particolare, il Testo unico in materia di ordinamento militare riconduce nell'ambito dei segreti sottratti all'accesso i documenti relativi alla struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri.

Per tale ragione, il Tar siculo ha escluso che l'interesse difensivo potesse prevalere rigettando il ricorso di un vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri che aveva formulato istanza di accesso alla pianta organica, con indicazione dei posti vacanti con particolare riferimento al grado di Vice Brigadiere. Il ricorrente aveva esposto di essere stato prosciolto, all'esito del giudizio penale avviato nei suoi confronti, dalle accuse di concussione, calunnia e falso in atto pubblico, e che ciononostante, il Comando di Legione aveva disposto il suo trasferimento d'ufficio dalla Stazione Principale ad una Tenenza, motivato, tra l'altro, in ragione della criticità organica della precedente Tenenza.

La richiesta era stata parzialmente accolta, limitando l'accesso alla sola visione, e senza rilascio di copia dei documenti richiesti.

Secondo il giudice siciliano, nella vicenda che ci occupa, l'interesse del ricorrente a contestare il trasferimento non può che essere recessivo rispetto al prevalente interesse dello Stato alla tutela dell'ordine pubblico e alla repressione della criminalità alla base del segreto. E neppure rileva che l'amministrazione abbia consentito la visione dei documenti, negandone solamente il rilascio di copia, considerato che oggetto del giudizio sull'accesso non è la valutazione della legittimità del diniego, ma la verifica della sussistenza dei requisiti di legittimazione all'ostensione.

È reato disturbare le comunicazioni tra volante e sala operativa

La semplice predisposizione di un meccanismo di disturbo atto a impedire le comunicazioni fra terzi fa scattare il reato previsto dall'articolo 617 bis del Codice penale (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).

Lo stesso reato si configura, inoltre, nella sua forma aggravata quando si agisce in danno di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.

Il principio è enunciato dalla Corte di Cassazione sezione V, nella Sentenza Sent. n. sez. 957/24 UP, depositata il 12 luglio 2024 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva confermato la decisione del Tribunale di Pordenone che aveva condannato il ricorrente alla pena di un anno di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto previsto dall'art. 617-bis, commi primo e secondo, cod. pen., per avere tenuto, fuori dai casi consentiti dalla legge, nell'autovettura da lui condotta - in un cassetto lato posto - guidatore – un disturbatore di frequenza c.d. jammer, in funzione, al fine di impedire le comunicazioni telefoniche e via radio tra altre persone (ovvero le comunicazioni di seguito in auto dallo stesso con l'aggravante dell'aver commesso il fatto in danno di pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, disturbando le comunicazioni via radio della pattuglia della volante del commissariato di Portogruaro.

Il ricorrente aveva sostenuto che intendeva solo tutelare le proprie conversazioni in presenza o telefoniche con terzi. Ma nel caso concreto il ricorrente non era riuscito a dimostrare che questa fosse la reale finalità del jammer che era stato rinvenuto nell'abitacolo della sua auto.

Anzi, l'apparecchio aveva di fatto impedito agli agenti della volante della Polizia che lo pedinava di comunicare con la centrale operativa.

Secondo gli Ermellini, il delitto di installazione di apparecchiature atte a intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni, previsto dall'art. 617-bis cod. pen., sanziona la condotta di chi predisporre apparecchiature finalizzate a intercettare o impedire conversazioni telegrafiche o telefoniche altrui.

Secondo la giurisprudenza di legittimità esso si configura soltanto se l'installazione è finalizzata a intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall'agente. Pertanto, il delitto non ricorre nell'ipotesi in cui si utilizzi un jammer al fine di impedire l'intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti che telefoniche, intrattenute dal soggetto che predisporre l'apparecchio (Sez. 6, n. 39279 del 16/05/2018, Gulla, Rv. 273768 - 01).

Nel caso in esame, dalle annotazioni di polizia giudiziaria acquisite agli atti, emergeva che il ricorrente aveva occultato, nell'autovettura su cui viaggiava, un jammer, con il quale erano state disturbate le comunicazioni radio tra la centrale operativa della Questura e la pattuglia che lo seguiva, allertata dalla segnalazione di un rappresentante di gioielli che aveva notato come l'autoveicolo dell'imputato lo seguisse in modo sospetto. E dal momento che tali comunicazioni radio risultavano tanto più disturbate quanto più la vettura in uso alla polizia giudiziaria si avvicinava al veicolo condotto dall'imputato, le sentenze di merito hanno logicamente concluso che il jammer fosse stato attivato proprio per ostacolare eventuali comunicazioni tra le Forze di polizia che lo avessero avvicinato e la centrale operativa della Questura.

Peraltro, la valutazione compiuta dalla Corte territoriale aveva valorizzato le particolari modalità della condotta, atteso che il reato risultava commesso durante l'espiazione di una condanna in regime di detenzione domiciliare da parte dell'imputato; nonché i non modesti precedenti penali del ricorrente.

Nuovi limiti all'uso del contante

È in vigore il Regolamento UE 1624/2024, che impone nuove regole sull'uso del contante nel rispetto delle normative nazionali se più restrittive. La direttiva Antiriciclaggio introduce infatti una soglia massima di 10.000 euro per alcune categorie di soggetti e per determinate transazioni laddove in Italia, ad esempio, vige un limite di 5mila euro.

Le disposizioni diventeranno applicabili in tutti i Paesi UE a partire dal 10 luglio 2027, per garantire l'allineamento con le normative nazionali.

Il Regolamento UE n. 1624 del 2024 stabilisce che il limite massimo per i pagamenti in contante sia fissato a 10.000 euro o equivalente in valuta nazionale o estera. Questa soglia si applica alle persone che commerciano beni o forniscono servizi, indipendentemente dal fatto che la transazione avvenga in un'unica operazione o in diverse operazioni collegate.

Il regolamento diventerà definitivamente applicabile in tutti i Paesi UE solo dal 10 luglio 2027, permettendo agli Stati membri di adeguare le loro normative nazionali.

Fino a tale data, i limiti inferiori già esistenti a livello nazionale continueranno ad applicarsi, ma dovranno essere notificati alla Commissione Europea entro il 10 ottobre 2024.

In Italia, il limite attuale per i pagamenti in contante è fissato a 5.000 euro e riguarda qualsiasi trasferimento tra soggetti diversi. La nuova disposizione UE, invece, si applica solo a persone che commerciano beni o forniscono servizi.

Gli Stati membri possono adottare limiti inferiori previa consultazione con la Banca Centrale Europea, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE del Consiglio.

Questi limiti devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'introduzione della misura.

Soglie di pagamento in contante nei Paesi UE

PAESE LIMITE ATTUALE (EURO)

Italia	5.000
Francia	1.000
Spagna	2.500
Germania	Nessun limite
Olanda	Nessun limite

Il limite di 10.000 euro non si applica ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di una professione, né ai pagamenti o depositi effettuati presso enti creditizi, emittenti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento. Tuttavia, i pagamenti superiori a questa soglia devono essere segnalati alla FIU (Financial Intelligence Unit) entro i termini previsti.

Gli Stati membri devono adottare misure appropriate per chi viola i limiti di pagamento in contante. Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della violazione e sufficientemente deterrenti per prevenire ulteriori infrazioni.

Se per cause di forza maggiore diventano indisponibili i mezzi di pagamento diversi dal contante, gli Stati membri possono sospendere temporaneamente l'applicazione del limite, informando immediatamente la Commissione Europea.

Il Regolamento UE 1624/2024 rappresenta un passo importante verso l'armonizzazione delle norme sui pagamenti in contante nei Paesi membri. Le nuove disposizioni mirano a garantire maggiore trasparenza e controllo sulle transazioni finanziarie, riducendo il rischio di attività illecite.

Valorizzazione previdenziale dei periodi di maternità antecedenti la costituzione del rapporto di lavoro

Un nostro iscritto ci chiede se è possibile il riscatto dei periodi di maternità che precedono il rapporto di lavoro.

Per i periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro è prevista la possibilità di accredito di contributi figurativi.

Lo prevede l'articolo 25 del dlgs 151/2001, in base al quale possono presentare domanda le contribuenti con almeno cinque anni di versamenti effettivi ed iscrizione al 27 aprile 2001 a una gestione previdenziale obbligatoria, senza essere pensionati alla stessa data.

I contributi figurativi in questione sono validi sia per il diritto sia per la misura della pensione, indipendentemente dal modo in cui questa viene calcolata.

Se si hanno i requisiti sopra citati si può fare richiesta all'INPS per l'accredito dei contributi figurativi relativi alla maternità, anche se antecedenti al 1996, utilizzandoli per il raggiungimento del requisito e il calcolo della pensione. La procedura è attivabile online dal sito INPS.

Per quanto riguarda il calcolo della pensione, se i contributi sono antecedenti al 1996 si conteggiano con il sistema retributivo diversamente si applica il sistema contributivo.

L'accredito è subordinato al possesso di cinque anni di contribuzione effettiva al momento della domanda di accredito.

Al raggiungimento di detto requisito concorrono tutte le tipologie di contribuzione derivanti da attività lavorativa subordinata. Il requisito in argomento non può essere perfezionato totalizzando la contribuzione accreditata in corrispondenza di periodi di lavoro subordinato con periodi di contribuzione versata nelle gestioni ART/COM e CD/CM, per attività autonoma ([circolare INPS 26 marzo 2003, n. 61](#)).

Con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2010, il predetto requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro stato comunitario, fermo restando il rispetto del minimale di 52 settimane di contribuzione richiesto dalla regolamentazione comunitaria per l'accesso alla totalizzazione.

Sempre dal 1° maggio 2010, il requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in Svizzera e nei Paesi SEE ovvero Islanda, Liechtenstein e Norvegia ([circolare 25 febbraio 2011, n. 41](#)).

L'accredito figurativo può avvenire solo in corrispondenza di periodi che non risultino già coperti da altra tipologia di contribuzione nelle varie gestioni pensionistiche, nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo ([circolare 26 marzo 2003, n. 61](#)).

La domanda deve essere presentata dall'interessato o dai suoi superstiti alla sede INPS territorialmente competente. Alla domanda va allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) della data di nascita del bambino e dei dati anagrafici della madre. Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 30/2024 del 27 Luglio 2024

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123